

**Avv. GIUSEPPE CARRATELLI**  
c.f. CRRGPP88T07D086J – p.i. 03358670788  
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA (CS)  
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 0984/75759  
pec: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it  
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORRE**

Il sig. **Andrea PERROTTA**, nato a Cosenza il 18/04/1988 (PRRNDR88D18D086Q), residente in Cerisano (CS), alla c.da. Piani, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Gaudio (Studio Assennato), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Giuseppe Carratelli** (c.f. CRRGPP88T07D086J) e dall'Avv. **Lucio Di Gioia** (c.f. DGILCU74S05D086L) entrambi del Foro di Cosenza, che dichiarano di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata: **giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it** - **avvluciodigioia@pec.giuffre.it**

**CONTRO**

**MINISTERO dell'INTERNO**, (c.f. 97149560589) in persona del Ministro in carica;

**PER L'ANNULLAMENTO**

-previa adozione di idonea misura cautelare, monocratica e collegiale:

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 (doc. 1) e dei relativi allegati, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed

attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, **nella parte in cui esclude il ricorrente dalla procedura *de qua* impedendogli la verifica dei requisiti psicofisici per superamento del (modificato) limite d'età (elenco di cui allegato 3);**

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019 e dei relativi allegati;

- ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e dei relativi allegati;
- dell'elenco pubblicato il 16.7.2019 sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) (doc.4);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica

### **NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.-

### **FATTO**

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 è stato indetto un concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, a cui l'odierno ricorrente ha partecipato (istanza candidato n.763760, doc.2), totalizzando un

punteggio pari ad 8,750 decimi (doc.3).-

Con successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23.10.2017 i predetti posti messi a concorso sono stati aumentati rispettivamente a 1.182, 645 e 276.

**Preme evidenziare che, per poter partecipare a tale concorso, con riferimento ai posti relativi ai c.d. candidati civili, tale decreto prevedeva il possesso del seguente requisito: età non superiore ad anni trenta.**

Inoltre, prevedeva una procedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:

- una prova scritta d'esame, che si estrinseca nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del bando detta prova *“si intende superata se un candidato non riporterà una votazione non inferiore a sei decimi”*;
- una prova di efficienza fisica cui sono convocati i candidati sulla base della posizione ricoperta dagli stessi nelle (tre) graduatorie redatte all'esito della predetta prova scritta;
- un accertamento fisico e psichico cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito della prova di efficienza fisica;
- una prova attitudinale cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito dell'accertamento fisico e psichico.

All'esito delle predette prove, il bando prevedeva la redazione di

(tre) graduatorie finali determinate sulla base del punteggio ottenuto alla prova scritta e, a parità di punteggio, sulla base delle preferenze stabilite nel medesimo bando.

Con decreto del Direttore Centrale per le risorse Umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017 sono state approvate le (tre) graduatoria relative alla prova scritta d'esame del concorso in questione.

Per quanto d'interesse, dall'esame del calendario destinato ai candidati c.d. civili e delle predette graduatorie sono stati chiamati a svolgere le predette prove fisiche n. 3443 candidati. Vale a dire, quelli che hanno conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio compreso tra 10/10 e 9.625/10.

In data 28.05.2018, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno, con cui è stata approvata *“la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente di Polizia di Stato”*.-

Successivamente, con l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile). Ciò: *“b)*

*limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;*

*c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b)(...)*". Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, è stato quindi avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40.-

Da ultimo, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019,

pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, è stata disposta la convocazione alla prova per l'accertamento dell'efficienza fisica.

**Successivamente, con del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, (che è quello che riguarda il ricorrente), è stato stabilito che possono prendere parte alla procedura di scorrimento (con conseguente convocazione per l'espletamento delle prove volte a saggiare l'idoneità fisica e psichica) i candidati che, avendo preso parte al concorso del 2017, hanno conseguito all'esito della prova scritta un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250 decimi, purché aventi un'età massima di 26 anni (e non invece di 30).-**

**Per converso, una tale possibilità è stata preclusa ai candidati che, come l'odierno ricorrente, pur avendo ottenuto un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250 decimi, hanno un'età superiore ai 26 anni.**

Tanto premesso, è interesse dell'odierno ricorrente agire in giudizio per l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del suo diritto a partecipare alle prove nell'ambito della predetta procedura di scorrimento. Ciò per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DLGS 95/2017. VIOLAZIONE E FALSA**

## **APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Come già esposto in punto di fatto, l'odierno ricorrente:

ha partecipato al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333- B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, relativamente ai n. 893 posti destinati ai candidati c.d. civili, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto decreto.

**In particolare di quello relativo all'avere un'età non superiore ad anni 30, totalizzando un punteggio pari a 8.750 decimi (doc.3);**

Tuttavia, nonostante quanto precede, non potrà prendere parte alla

procedura di scorrimento di cui al decreto del Capo della Polizia del 6.6.2019, in quanto, pur avendo conseguito il punteggio ivi indicato per poter prendere parte alla predetta procedura **non è in possesso dei nuovi e diversi requisiti ivi previsti, in particolare di quello relativo al non aver compiuto 26 anni.**

Quanto precede appare illegittimo per le ragioni che seguono.

In primo luogo, perché il limite di età per accedere al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato è stato abbassato da 30 anni a 26 anni mediante il Dlgs 29.05.2017 n. 95 (entrato in vigore il 17.11.2018) con cui, per quanto di interesse, si è proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982.

Tuttavia, trattasi di normativa che risulta applicabile - in conformità ai più basilari principi del diritto, nonché sulla scorta di quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017 - soltanto ai concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore.

Mentre, per converso, **non risulta applicabile ai concorsi (ed alle relative graduatorie) che, come quello oggetto di causa, sono stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.**

Si noti, infatti, che con i decreti impugnati, non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, risulta applicabile la normativa ante riforma che, come noto, prevede, quale requisito di accesso quello di avere un'età non superiore ad anni 30.

In secondo luogo perché, diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità di una modifica ex post dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva che, invece, è stata da sempre ritenuta illegittima dalla giurisprudenza, la quale, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che l'amministrazione che intende restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a

posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere alla modifica e/o all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.04.2017, n. 1607). Né, sul punto, varrebbe diversamente obiettare che i decreti impugnati risultano legittimi in quanto emanati in applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018 (1 Con cui, come noto, è stata quindi autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della graduatoria riservata al personale civile). Ciò: *"b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, (...) purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare(...)*. Per le stesse ragioni di cui sopra, infatti, tale norma appare lesiva di valori costituzionali quali l'affidamento e la certezza dei rapporti

giuridici (andando infatti ad incidere su diritti già maturati) e si configura altresì viziata da irragionevolezza, anche in relazione ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ed invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti" (v. sentt. Corte Cost. nn. 283 del 1993; 190 e 822 del 1988; 36 del 1985; 822 del 1988 e 349 del 1985).

Tuttavia, ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie.

Si noti, infatti, che la norma in questione risulta precludere, senza alcuna valida ragione giustificativa, all'odierno ricorrente di partecipare alle successive prove selettive di un concorso cui, in ragione della normativa applicabile al momento della sua indizione (2017), ha potuto inizialmente prendere parte (essendo in possesso di tutti i requisiti previsti).

Pertanto, in via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018 per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di

parità accesso agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CE 27.11.2000, N. 2000/78/CE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL'ART. II COMMA 2 BIS L. N. 12/2019.**

Occorre rilevare che il provvedimento quivi impugnato, sia pur adottato in applicazione dell'art. 11 comma 2 bis L. n. 12/2019, si appalesa violativo del principio di non discriminazione in base all'età posto dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché dall'art. 1 e dall'art. 6 Direttiva Europea n. 7812000, che stabilisce la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Ed invero, occorre osservare che il bando di concorso richiedeva, in ossequio alla legislazione allora vigente, il requisito di partecipazione dell'età compresa tra 18 e 30 anni, elevabile di ulteriori tre anni, in caso di prestazione del servizio militare. Il ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande, sosteneva le prove scritte concorsuali, utilmente collocandosi nella graduatoria relativa tra gli idonei con i

punteggi suindicati. In tal modo maturavano un interesse legittimo laddove l'amministrazione avesse deciso di procedere allo scorrimento della medesima graduatoria in ragione dei posti ulteriormente resisi disponibili. Ed infatti l'amministrazione, nel vigore della legge n. 75/2017, che pur riducendo il limite massimo di età a 26 anni, elevabile di tre, aveva dettato una specifica disciplina transitoria che faceva salve le posizioni già acquisite dai candidati collocati nella precitata graduatoria della prova scritta, procedeva nell'ottobre 2018 ad un primo scorrimento esteso a tutti i candidati idonei che avessero conseguito una votazione superiore a 9,50/10. Successivamente con D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni con L. n. 12/2019, che aggiungeva il comma 2 bis, si prevedeva un ulteriore scorrimento della medesima graduatoria limitato però ai candidati idonei alla relativa prova scritta d'esame che soddisfacessero i requisiti più restrittivi richiesti dalla novella. In tal modo si è operata una chiara discriminazione dei candidati idonei in base al criterio dell'età, escludendo a posteriori i candidati che avessero superato il ventiseiesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2019. Tuttavia, tale requisito non solo non era previsto dal bando di concorso e dalla normativa che lo regolava, sotto altri aspetti dichiarata pienamente applicabile alla fattispecie concorsuale di che trattasi, ma penalizza senza ragione il ricorrente che, pur essendo risultato idoneo secondo la *lex specialis* regolatrice del concorso medesimo, in quanto in

possesso di tutti i requisiti richiesti dal relativo bando, si vede oggi escluso dal prosieguo della procedura concorsuale e dai successivi accertamenti psico fisici ed attitudinali, per aver superato limiti di età posti da una normativa sopravvenuta e con riferimento non alla data di presentazione della domanda di partecipazione ma ad una data successiva arbitrariamente determinata. Ed invero il nuovo limite di età determina una discriminazione che non trova alcuna giustificazione né a livello normativo, né nel provvedimento impugnato, posto che esso non può essere motivato dalla necessità di garantire l'efficienza fisica dei candidati, requisito che deve essere accertato, in base alla legge concorsuale, dai successivi esami psicofisici cui i candidati interessati dallo scorrimento devono comunque essere sottoposti nel prosieguo della procedura concorsuale. Occorre sul punto osservare che il principio della non discriminazione in ragione dell'età deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 19.04.2016, C-441/14, Dansk Industri (DI), la cui deroga, per essere legittima, in base all'art. 6 par. 1, co. 1 Dir. 2000/78, deve essere obiettivamente e ragionevolmente giustificata, nel contesto del diritto nazionale, da una finalità legittima e quando i mezzi per realizzare tale finalità sono appropriati e necessari (Corte di Giustizia UE, 1, 06.11.2012, n. 286). Nella specie, al contrario, la discriminazione quivi attuata tra i candidati che sono stati interessati dal primo scorrimento di graduatoria ed il ricorrente è

irragionevole, inutile ed immotivata, anche in quanto l'efficienza fisica dei medesimi deve essere accertata in base alle ulteriori prove ed accertamenti concorsuali già previsti nel bando di concorso. Inoltre tale discriminazione è vieppiù irragionevole sia in quanto a differenza della L. n. 75/2017 non ha previsto norme transitorie che facciano salve le procedure già in corso di espletamento, sia in considerazione dell'espressa conferma dell'applicabilità della disciplina vigente alla indizione della procedura concorsuale con riferimento ai soli titoli di riserva e preferenza. In definitiva, il comma 2 bis in commento da un canto conferma la generale regola juris dell'applicabilità della normativa vigente al momento di indizione del concorso, cui peraltro si conforma pienamente il bando di concorso, dall'altro opera una deroga, neppure giustificata o motivata, con specifico riferimento al titolo di studio posseduto o ai limiti di età, con previsioni restrittive introdotte dal legislatore nazionale in corso di espletamento del concorso ed addirittura successivamente alla formazione della graduatoria relativa alla prova scritta. Ed allora non può che ravvisarsi una illogica discriminazione in ragione dell'età e dei titoli posseduti tra i vincitori ed i candidati idonei che abbiano già beneficiato dello scorrimento della graduatoria sino al 31.12.2018 e i candidati idonei che pur inseriti utilmente nella graduatoria medesima e dunque interessati dall'ulteriore previsto scorrimento, ne restano oggi esclusi per aver raggiunto il ventiseiesimo anno di età al 1° gennaio 2019 o perché non in

possesso del superiore titolo di studio previsto alla medesima data. Orbene, *"la Carta dei Diritti fondamentali, che, ai sensi dell'art. 6, par. 1 TFUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull'età"* (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 19.01.2010, n. 555). Né la descritta discriminazione trova una logica spiegazione o appropriata giustificazione nel diritto interno, posto che l'efficienza fisica dei detti candidati è accertata, sempre secondo le previsioni del bando, dalle successive prove di efficienza psicofisica cui i soggetti risultati idonei alla prova scritta devono essere sottoposti.

Non potendo la normativa introdotta dal comma 2 bis in sede di conversione del D.L. n. 135/2018 essere interpretata in senso conforme al principio generale del divieto di discriminazione succitato, la Corte di Giustizia ha affermato il potere-obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale della legge interna incompatibile con detto principio (C.Giust., Grande Sezione, 19,04.2016, n. 441). Ne consegue che l'On. Giudicante, nel momento in cui attua le disposizioni del diritto interno, è tenuto ad interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme alla Dir. 2000/78/CE, ovvero, qualora tale interpretazione, come nella fattispecie, fosse impossibile, a disapplicare qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale di non discriminazione in ragione dell'età (ibidem; cfr. anche C. Giust., Grande Sezione, n.

555/2010, cit.). All'uopo il Giudice nazionale non è tenuto a proporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione del principio di non discriminazione, ma può procedere direttamente alla disapplicazione di tale normativa (così C. Giust. UE, n, 555/2010, cit.).

Di qui ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.-

### **3) RICHIESTA DI RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE EX ART. 267 TFUE**

Ove l'On.le TAR adito ritenesse di non poter disapplicare la norma suindicata, in quanto palesemente contrastante con i principi comunitari di non discriminazione posti dall'art. 6 par. 1 del Trattato, dall'art. 21 Carta dei diritti fondamentali, nonché, con specifico riferimento all'accesso al lavoro, dalla Dir. 2000/78/CE, si chiede in ogni caso che si proponga alla Corte di Giustizia, sulla base delle suesposte argomentazioni, questione pregiudiziale sulla conformità dell'art. 11 comma 2 bis L. n. 12/2019 al principio comunitario di non discriminazione come positivizzato dalle suddette norme.

### **4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11, COMMA 2-BIS D.L. 135/2018, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN E. 11.2.2019 N. 12. VIOLAZIONE ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERNI IN DATA IN DATA 18 MAGGIO 2017, N. 333-**

**B/12D.2.17/6686. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI IRRILEVANZA DELLO IUS SUPERVENIENS IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI.**

Il decreto del Capo della Polizia ha subordinato l'assunzione in servizio alla verifica, in capo ai candidati presenti nella predetta graduatoria, del possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 d.p.r. 335/82, nel testo vigente alla data dell'1 gennaio 2019.

L'Amministrazione degli Interni, erroneamente interpretando l'art 11, comma 2-bis d.l. n. 135/18, ha subordinato l'assunzione dei nuovi agenti di Polizia di Stato al possesso, in capo ai concorrenti da assumere, di tutti i requisiti richiesti dal sopra citato art. 6 d.p.r. n. 335/82, ivi compreso quello dell'età di accesso al concorso (abbassato, come detto, a 26 anni).

La tesi è errata e, conseguentemente, il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, oltre che dei principi generali in materia di pubblici concorsi.

Diversamente opinando si finirebbe per confondere i requisiti di ammissione al concorso (quale quello anagrafico) con i requisiti di immissione in ruolo.

E allorquando nel 2017 è stato abbassato il limite di età di ammissione al concorso l'Amministrazione non ha revocato il bando, per adeguarlo al nuovo limite anagrafico, nonostante la novella normativa fosse intervenuta a distanza di soli io giorni

dalla data di adozione del bando.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato che richiede, ai fini dello scorrimento della graduatoria, per l'assunzione di nuovi agenti della Polizia di Stato, il possesso di un requisito (quello anagrafico) non richiesto dall'art. 4, comma 3 del bando né dall'art. 11, comma 2-bis d.l.135/18.

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 11, COMMA 2-BIS D.L. 135/2018, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 11.2.2019 N. 12. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITA', VIOLAZIONE ARTT. 8,11 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO, VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto un ulteriore profilo. La lettura che l'amministrazione dà dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/2108 non è solo errata, ma finisce anche per comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima condizione giuridica

Si è chiarito in punto di fatto che il bando di concorso aperto per 893 agenti della Polizia di Stato prevede che all'esito delle prove scritte venga stilata una graduatoria di idonei (art. 11 bando), dai quali attingere, in prima convocazione, i candidati da avviare

alla seconda fase della selezione.

La graduatoria stilata all'esito della prova scritta, quindi, non è una graduatoria distinta tra vincitori e idonei, ma è una graduatoria aperta, composta da candidati che si trovano tutti nella medesima condizione giuridica (sono tutti idonei).

E che tutti i candidati presenti in quella graduatoria siano in possesso dei requisiti per accedere alla fase successiva della selezione è dimostrato dal fatto che l'art. 12, comma 3 del bando prevede che, nel caso in cui il numero di idonei ammessi a sostenere le prove psico/attitudinali non dovesse essere sufficiente a coprire i posti a concorso, l'Amministrazione procederà a convocare ulteriori aliquote dei candidati idonei alla prova scritta.

Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché, nell'introdurre nuovi criteri selettivi, non previsti dal bando, ha alterato lo scorrimento della graduatoria, estromettendo candidati che, come il ricorrente, si trovano in posizione utile e favorendo candidati che, invece, non sarebbero stati chiamati.

**6) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART, 11  
COMMA 2 BIS L. N. 12/2019 QUAESTIO DE  
VALIDITATE LEGIS.**

**VIOLAZIONE DELL'ART, 11 DELLE PRELEGGI;  
ECESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI  
TRATTAMENTO - DIFETTOSA, CARENTE,**

**INSUFFICIENTE      MOTIVAZIONE** -  
**IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO**  
**DELL'AFFIDAMENTO.**

Ove mai si ritenesse di non disapplicare l'art. 11 comma 2 bis L. n. 12/2019, né di far luogo a rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE è d'uopo sollevare questione di legittimità costituzionale ditale disposto per evidente contrasto con gli artt.1, 2, 3,4,97 e 117 della Costituzione.

Ed invero tale articolo, come visto, determina una disparità di trattamento tra i candidati, tutti inseriti utilmente in graduatoria ai fini dello scorrimento, discriminandoli in ragione dell'età, del titolo di studio; ciò mediante l'introduzione - in corso di espletamento della procedura - di requisiti nuovi e diversi rispetto a quelli richiesti dal bando, secondo la disciplina allora vigente, ed escludendo a posteriori coloro che non ne siano in possesso. Con ciò l'art. il comma 2 bis D.L. n. 135/2018, come convertito in L. n. 12/2019, viene ad applicare retroattivamente tali requisiti, da possedere alla data del F gennaio 2019 ad una procedura già indetta nel 2017, in palese violazione del principio tempus regit actum e senza motivare sulle ragioni di tale scelta che, come oltre si dirà, appare altresì irragionevole. Ed infatti i requisiti di partecipazione al concorso previsti dal bando all'art. 4 commi 1 e 3 sono conformi al testo normativo in vigore al momento della sua adozione e pubblicazione. Per pacifica giurisprudenza il bando cristallizza le norme in atto vigenti che

dunque continuano a regolare le procedure concorsuali e non possono essere disapplicate nel corso del procedimento neppure a seguito di modifiche legislative. Sul punto, con specifico riferimento alle procedure concorsuali, si è autorevolmente statuito che *"il bando costituisce la lex specialis delle medesime, perciò cristallizza le norme in atto vigenti e, conseguentemente, non può essere disapplicato nel corso del procedimento neppure a seguito di ius superveniens"* (Cons. Stato, II, 01.04.2015, n. 490; cfr. anche in materia di procedura di gara Cons. Stato, V, 17.09.2018, n. 5427; TAR Toscana, Firenze, I, 15.11.2017, n. 1385). Del resto, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 903/1983 recante *"Regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"* i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande e solo il difetto di tali requisiti determina l'esclusione dal concorso. In definitiva, poiché il momento di indizione della procedura concorsuale va individuato nella data di adozione della relativa delibera, in applicazione del principio *tempus regit actum* il procedimento resta regolato dalla normativa vigente a quella data, che non può essere modificata in caso di *ius superveniens*. È dunque palese che la nuova normativa, che richiede differenti requisiti di partecipazione da possedere non alla data di partecipazione ma a quella successiva del 1° gennaio 2019, intervenuta a graduatoria della prova scritta già formata, introduce surrettiziamente un'ipotesi di efficacia retroattiva, in

quanto prescrive nuovi requisiti rispetto a quelli previsti dalla formulazione dell'art. 6 d.PR n. 335/1982 vigente al momento di indizione del concorso, pena l'esclusione dalla graduatoria della prova scritta già sostenuta. L'art. Il comma 2 bis citato dunque produce l'effetto di modificare detta norma retroattivamente, conseguentemente determinando l'esclusione di quei candidati che, utilmente collocati in graduatoria ed in possesso di tutti i requisiti richiesti al momento della scadenza della presentazione delle domande, non soddisfino tuttavia i nuovi requisiti posti dalla novella legislativa.

Tanto in palese violazione dell'art. 11 delle Preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Sebbene si sia consapevoli che il generale divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riveste dignità costituzionale al di fuori dell'ambito penale, ben potendo così il legislatore emanare norme innovative con efficacia retroattiva, occorre pur sempre, affinché la novella sia legittima, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cons. Stato, IV, 22.01.2014, n. 311; id. 20.01.2014, n. 255; Cons. Stato, V, 31.08.2017, n. 4128).

Più in particolare il Giudice delle Leggi ha statuito che: *"Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica,*

*purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; e il rispetto delle finzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (Corte Costituzionale, 12.04.2017, n. 73).*

Con specifico riferimento all'irretroattività degli effetti dell'azione amministrativa, Codesto On.le TAR ha affermato che *"anche per i regolamenti - da qualificare come atti oggettivamente normativa, ma soggettivamente amministrativi - vige la regola generale dell'irretroattività degli effetti dell'azione amministrativa. Tale regola costituisce espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, in forza della quale è precluso all'amministrazione incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulla sfera giuridica dei destinatari e, quindi, tale regola a maggior ragione opera nel caso di provvedimenti aventi contenuto regolamentare."* (TAR Lazio, Roma, 11,22.02.2016, a 2283). Per quel che concerne la

novella in commento, in attuazione della quale sono intervenuti i Decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza quivi impugnati, essa ha determinato una palese disparità di trattamento tra i candidati inseriti nella graduatoria della prova scritta, alcuni dei quali sono stati ammessi al prosieguo degli accertamenti concorsuali sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dalla precedente formulazione dell'art. 6 L. n. 335/1982; altri, interessati dall'odierna convocazione al prosieguo degli accertamenti concorsuali, risultano esclusi sulla base di una nonna sopravvenuta, in quanto, seppure in possesso dei requisiti inizialmente richiesti, non soddisfano, alla data del 1° gennaio 2019, i più restrittivi requisiti introdotti dalla novella.

Tale esclusione, peraltro, non solo non è stata in alcun modo motivata, né in sede legislativa, né dall'Amministrazione procedente, ma non trova alcuna giustificazione e si risolve in arbitrarietà ed ingiustizia sociale, in un campo particolarmente importante quale quello dell'avviamento al lavoro, soprattutto in considerazione dell'espressa conferma dell'applicazione dei medesimi titoli di preferenza e riserva previsti inizialmente dal bando di concorso nello scorrimento di che trattasi.

Né, giova ribadire, la discriminante in base all'età trova adeguata giustificazione nella necessità di garantire all'Amministrazione l'assunzione di soggetti "fisicamente efficienti", poiché il possesso di tale requisito è verificato mediante ulteriori prove

pure ab initio previste nell'ambito dell'iter concorsuale, consistenti appunto nell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, sicché il discrimen a posteriori introdotto rimane assolutamente privo di qualsivoglia giustificazione che possa definirsi congrua rispetto agli interessi pubblici perseguiti. E tanto valga anche per il titolo di studio, poiché trattasi dell'esclusione di candidati che, per essere, stati già utilmente inseriti nella graduatoria della prova scritta, sono stati ritenuti idonei ed hanno dato prova della preparazione richiesta dalla specifica prova concorsuale.

Anche sotto tale aspetto la novella legislativa non solo è irragionevole per avere introdotto una disparità di trattamento che non trova alcuna reale giustificazione tra soggetti tutti risultati idonei alla prova scritta già espletata, ma contrasta icu oculi con esigenze di coerenza e di certezza dell'ordinamento giuridico, che costituiscono limiti generali, unitamente al principio di ragionevolezza, all'adozione di leggi con efficacia retroattiva (Cons. Stato, VI, 29.01.2016, n. 355; IV, 16.03.2012 n. 1488).

Nella fattispecie di interesse, la manifesta disparità di trattamento tra i candidati convocati a sostenere le ulteriori prove fisiche ed attitudinali nel 2018 e quelli odiernamente convocati manifesta l'irragionevolezza della novella legislativa che giunge ad escludere dall'accesso nelle Forze di Polizia l'odierno ricorrente, pure già collocato in graduatoria, e viola dunque

fondamentali valori di civiltà giuridica, prima ancora di tradursi in palese dispregio dei principi fondamentali costituzionalmente tutelati, e dunque del diritto al lavoro (artt. I e 4 Cost.), quale diritto inviolabile mediante il quale l'individuo esplica la propria personalità sia come singolo che nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), dovendo la Repubblica promuovere tutte le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4 Cost.), senza determinare alcuna discriminazione o disparità di trattamento, né formale né sostanziale (art. 3 Cost., tra soggetti che vantino i medesimi requisiti di coloro che siano stati già assunti dall'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della medesima procedura concorsuale, tale da garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione medesima (art. 97 Costi). Infine, come già visto, la novella normativa deve costituire oggetto di vaglio costituzionale, non solo sotto i profili già richiamati della sua compatibilità con i principi fondamentali posti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 97, e dunque con il diritto di accesso al lavoro in condizioni di eguaglianza rispetto ai candidati che, inseriti nella medesima graduatoria sono stati ammessi alle ulteriori prove concorsuali, ma anche con riferimento alla sua compatibilità con i principi comunitari sopra meglio visti, in relazione all'art. 117, 1° comma, Cost., a mente del quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.-

Nei motivi di ricorso si è offerta una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 11, comm2-bis d.l. 135/2018, conformemente al principio costituente *ius receptum* della Corte Costituzionale secondo il quale *"Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"* (Corte Cost. 22.10.1996 N. 356) chiarendo che quella norma subordina l'accesso allo scorrimento della graduatoria del concorso per 893 allievi agenti esclusivamente al possesso dei requisiti di immissione in servizio previsti dall'art. 6 d.p.r. 335/82.

Requisiti tra i quali non figura quello anagrafico, il cui possesso non deve esser conservato fino alla data di immissione in servizio, per espressa previsione dell'art. 4, comma 3 del bando di concorso.

Ogni altra diversa interpretazione dell'art. a, comma 2-bis d.l. 135/2018 confligge con l'art. 3 della Costituzione in quanto si finirebbero per disciplinare in modo diverso fattispecie assolutamente identiche tra loro per cui si solleva questione di legittimità costituzionale ex art. 3 e 96 Cost. per tutti i motivi fin qui evidenziati.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la retroattività della legge

è ammessa, al di fuori dei confini del diritto penale, purché non metta in discussione il «*principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva*» (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, 11. 69).

**7) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 335 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO.**

Disapplicata, sulla base degli esposti principi, la normativa di cui all'art. 11, comma 2 bis, D.L. n. 135/2018, conv. in L. n. 12/2019, il Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 quivi impugnato, non potrà che essere dichiarato illegittimo e quindi annullato per violazione dell'art. 6 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 nel testo vigente alla data di indizione della procedura concorsuale de qua nonché dell'art. 4 del Bando di concorso, nella parte in cui limita lo scorrimento ai soli candidati in possesso dei nuovi requisiti richiesti alla data del 10 gennaio 2019, operando - in corso di espletamento della procedura concorsuale - una non consentita discriminazione tra i candidati utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta in ragione del raggiungimento o meno, ad una data arbitrariamente determinata, di un limite di età successivamente elevato ed onera i candidati di un'ulteriore manifestazione di interesse mediante

attestazione del possesso di tali ultimi requisiti illegittimamente introdotti, secondo quanto previsto negli articoli da 2 a 4 del Decreto medesimo. Alla luce di ciò lo scorrimento della graduatoria della prova scritta, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di interesse e dichiarazione di permanenza dei requisiti successivamente previsti, non potrà che interessare tutti i candidati che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente e dal bando medesimo.

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A..-**

L'impugnato giudizio di non idoneità al servizio in Polizia preclude al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro nello specifico ambito costituente la sua massima aspirazione personale, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Tanto, in uno all'evidente *fumus boni iuris* ampiamente ricavabile dal contenuto del ricorso e dagli specifici precedenti di codesto On.le TAR (cfr. *ex multis*, ord.n. 3671/2019), legittima il ricorrente a richiedere, come qui richiede, e ad ottenere -sentito il difensore-, l'ammissione con riserva ed in sovrannumero alle successive fasi concorsuali, ovvero adottando la misura cautelare che dovesse essere ritenuta più idonea da codesto On.le TAR.-

## **RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

### **EX ART.56 C.P.A.**

Poiché nel decreto del 6.6.2019 (doc.1) si da atto che le procedure di reclutamento termineranno il 13.8.2019 (quindi in data antecedente alla prima camera di consiglio utile), si formula istanza di misure cautelari monocratiche, per come già concesso da codesto On.le TAR in casi analoghi (cfr. decreto cautelare n. **04985/2019 REG.PROV.CAU.**), non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio, in quanto verrebbe definitivamente preclusa al ricorrente la possibilità di partecipare alle successive fasi del concorso, comprese quelle formative e preparatorie presso le scuole di formazione.-

La mancata partecipazione alle scuole di formazione vanificherebbe definitivamente la possibilità per il ricorrente di poter conseguire la nomina di allievo agente della Polizia di Stato, peraltro costituente la massima aspirazione personale del ricorrente, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Pertanto si insiste affinché il sig. Perrotta venga ammesso con riserva alle successive fasi del concorso, consentendole la partecipazione a tutte le fasi formative e preparatorie, tra cui la partecipazione alla scuola di formazione.-

### **DOMANDA EX ART. 30 C.P.A.**

Oltre alla domanda di annullamento si formula richiesta di

risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale in argomento, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.-

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei soggetti inseriti negli elenchi allegati al decreto del 6.6.19 ed in quello pubblicato il 16.7.2019, per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, che tuttavia non risultano nominativamente indicati.-

L'elevato numero di controinteressati – 547 nel solo elenco pubblicato il 16.7.19- e la mancata indicazione nominativa degli stessi rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.-

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.-

Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è prassi di codesto

ecc.mo Tar Lazio (cfr. ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013; decreto del Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013; ordinanza n. 1217/2014) autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.-

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti difensori, nella qualità di cui in premessa

#### FANNO ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.-

#### §§§§§

Per i motivi che precedono, e con riserva di ulteriori eccezioni, istanze e difese, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, così conclude: “Voglia l'On.le TAR del Lazio -previa l'adozione della misura cautelare (monocratica e collegiale) ritenuta più idonea, sentito il difensore - *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, annullare, perché illegittimi, gli atti impugnati e quelli connessi, e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale in argomento, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e

rivalutazione, come per legge; in ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio, da distarre in favore dei sottoscritti difensori”.-

Produce:

- 1) *decreto del Capo della Polizia del 6.6.2019 con allegato elenco in cui non include il ricorrente fra i soggetti idonei (id 763760 – n.prog.187);*
- 2) *domanda partecipazione;*
- 3) *esito prove scritte;*
- 4) *elenco pubblicato il 16.7.19 sul sito della Polizia di Stato.-*

**Dichiara che, in funzione della specifica materia (pubblico impiego), l'importo del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00.-**

*Salvis iuribus.-*

Cosenza-Roma, 18 luglio 2019

**Avv. Giuseppe Carratelli**

**Avv. Lucio Di Gioia**